



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fossdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero **5** Del **ventisei Gennaio 2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CUG.

L'anno 2023, addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 17:00, in Sala Giunta, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
GIANNETTI GIANLUIGI	Presidente	SI
VALETTINI ROBERTO	Assessore	NO
GUASTALLI GIOVANNI	Assessore	NO
BALLERINI RICCARDO	Assessore	SI
MAFFEI ANTONIO	Assessore	SI
FOLLONI ANNALISA	Assessore	SI
BIANCHI CAMILLA	Assessore	SI
MARTELLONI RENZO	Assessore	NO
NOVOA CLAUDIO	Assessore	SI
PINELLI MARCO	Assessore	SI
MASTRINI MATTEO	Assessore	SI
BELLESÌ ABRAMO FILIPPO	Assessore	NO
PETACCHI CRISTIAN	Assessore	NO

La Giunta dell'Unione è stata convocata in seduta mista (modalità telematica ed in presenza).
Presenti in Sala Presidente ed Ass.re Folloni, gli altri Ass.ri presenti risultano collegati informaticamente.

Presenti: 8

Assenti: 5

Presiede la Giunta Riccardo Ballerini, in qualità di Vice Presidente.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Sara Tedeschi.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
FIVIZZANO, 21/07/2026
Vice Segretario
F.to Sara Tedeschi

LA GIUNTA

PREMESSO che i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, costituiscono l'Unione Comuni Montana Lunigiana;

VISTO l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTI gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

PREMESSO CHE:

- l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 183/2010, prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- in data 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva contenente "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)", a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità;
- la suddetta Direttiva al punto 3.1.1 prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;

CONSIDERATO CHE il CUG:

- sostituisce, unificandoli, i Comitati per le Pari opportunità e I Comitati Paritetici per il contrasto dei fenomeni di mobbing, costituiti in applicazione alla contrattazione collettiva e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da alter disposizioni;
- è unico e include rappresentanze di tutti il personale appartenente alle amministrazioni coinvolte dirigente e non dirigente.
- ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del Comitato Unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni Montani della Lunigiana esercita per i Comuni obbligati e non obbligati le funzioni previste dall'art. 6 dello Statuto;

CONSIDERATO l'art.6 comma 5 dello Statuto dell'Unione che testualmente recita "ulteriori funzioni rispetto a quelle di cui al comma 1 possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria";

VISTO l'art. 8 comma 1 dello Statuto dell'Unione che recita: "l'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, come integrato con l'art.20 della L.R. n.68/2012 e s.m.i.. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata";

CONSIDERATO che, tenuto conto della dimensione degli enti coinvolti, per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni si ritiene opportuno attivarsi al fine di convenzionare i comuni facenti parte dell'UCML e l'Unione stessa, che ha già maturata esperienza in tema di gestione associata, al fine di rendere maggiormente significativo il ruolo del Comitato stesso e ritenendo che tale forma costituisca quella più opportuna nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO lo schema di delibera di Consiglio proposto quale allegato "A" e Convenzione proposto quale allegato "B" alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- lo Statuto dell'UCML;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 198/2006;
- il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti dei presenti, validamente resi ed accertati nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di delibera di Consiglio proposto quale allegato "A" e Convenzione proposto quale allegato "B" alla presente deliberazione per la costituzione del "Comitato unico di garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)" intercomunale;
2. di dare atto che l'UCML svolgerà le funzioni di Ente capofila e provvederà alla gestione ed organizzazione del servizio;

3. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi, ad unanimità di voti dei presenti resi con separata votazione nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a procedere, ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Vice Presidente

Riccardo Ballerini

Il Vice Segretario

Sara Tedeschi



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fossdinovo - Lucciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

Proposta della Giunta

N° 9 del 24/01/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CUG.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Si esprime favorevole a riguardo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Annotazioni:

Fivizzano lì, 24/01/2023

La Responsabile
AREA FINANZIARIA DOMENICHETTI MARIA
ALESSANDRA

Oggetto: Approvazione bozza di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di CUG.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, costituiscono l'Unione Comuni Montana Lunigiana;

Visto l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Premesso che:

- l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 183/2010, prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano *"al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"* che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- in data 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva contenente *"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"* (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)", a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità;
- la suddetta Direttiva al punto 3.1.1 prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;

Considerato che il CUG:

- sostituisce, unificandoli, i Comitati per le Pari opportunità e I Comitati Paritetici per il contrasto dei fenomeni di *mobbing*, costituiti in applicazione alla contrattazione collettiva e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da alter disposizioni;
- è unico e include rappresentanze di tutti il personale appartenente alle amministrazioni coinvolte dirigente e non dirigente.

Dato atto che l'Unione dei Comuni Montani della Lunigiana esercita per i Comuni obbligati e non obbligati le funzioni previste dall'art. 6 dello Statuto;

Considerato l'art.6 comma 5 dello Statuto dell'Unione che testualmente recita *“ulteriori funzioni rispetto a quelle di cui al comma 1 possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria”*;

Visto l'art. 8 comma 1 dello Statuto dell'Unione che recita: *“l'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, come integrato con l'art.20 della L.R. n.68/2012 e s.m.i.. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata”*;

Considerato che, tenuto conto della dimensione degli enti coinvolti, per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni si ritiene opportuno convenzionarsi tra i comuni facenti parte dell'UCML e l'Unione stessa, con i quali è già stata maturata esperienza in tema di gestione associata, al fine di rendere maggiormente significativo il ruolo del Comitato stesso e ritenendo che tale forma costituisca quella più opportuna nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Visto lo schema di Convenzione proposto, nel testo allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di fissare al 31/12/2026 la durata della convenzione al fine di consentire il completamento del primo mandato del CUG, la cui durata è prevista in 4 anni e di individuare l'UMLC quale Ente capofila;

Visti:

- lo Statuto Comunale e lo Statuto dell'UCML;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 198/2006;
- il D.Lgs. n. 150/2009;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n., contrari n., espressi per alzata di mano su n. Consiglieri presenti e n. votanti, astenuti n.;

D E L I B E R A

- 1) **di attivare** per le considerazioni espresse in premessa, l'esercizio associato delle funzioni di Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora attraverso l'Unione di Comuni Montana Lunigiana;
- 2) **di approvare** l'allegato schema di convenzione fra i Comuni di e l'UCML per la costituzione del "Comitato unico di garanzia delle pari opportunità", la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)" intercomunale;
- 3) **di prevedere** al 31/12/2026 la scadenza della convenzione di cui al presente atto, al fine di consentire il completamento del primo mandato del CUG, previsto in 4 anni;
- 4) **di dare atto** che l'UCML svolgerà le funzioni di Ente capofila e provvederà alla gestione ed organizzazione del servizio;
- 5) **Di dichiarare**, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
FIVIZZANO, 21/07/2026
Vice Segretario
F.to Sara Tedeschi

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)

- Il Comune di, rappresentato dal Sindaco, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.del, esecutiva;

E

- L'Unione di Comuni Montana Lunigiana rappresentata dal Presidente, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.del, esecutiva;

PREMESSO CHE

- l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 183/2010, prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano *"al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"* che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- in data 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva contenente *"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)"*, a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità;
- la suddetta Direttiva al punto 3.1.1 prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;
- l'Unione di Comuni Montana Lunigiana esercita per i Comuni obbligati e non obbligati le funzioni previste dall'art. 6 dello Statuto;
- l'art.6 comma 5 dello Statuto dell'Unione testualmente recita *"Ulteriori funzioni rispetto a quelle di cui al comma 1 possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria"*;
- I Comuni di hanno espresso la volontà di gestire attraverso la delega all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana la funzione di "Comitato Unico di Garanzia", di seguito CUG, mediante le deliberazioni consiliari per la rappresentanza legale, approvando nel contempo lo schema della presente convenzione;

Art. 1

Oggetto della convenzione

E' costituito tra i Comuni aderenti e l'UCML un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (d'ora innanzi denominato CUG) unico a livello di enti , composto in forma paritetica da 6 membri effettivi, di cui:

- n. 3 componenti in rappresentanza del personale appartenente alle Amministrazioni coinvolte;
- n. 3 componenti in rappresentanza delle OO.SS., rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001,

nonché da altrettanti componenti supplenti.

Deve essere assicurata nel complesso la presenza di almeno il 33% di entrambi i generi.

Art. 2

Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione

Il Comune di _____ aderisce alla Convenzione con la quale delega l'esercizio della funzione per "*la gestione unificata del Comitato Unico di Garanzia (CUG)*" all'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Art. 3

Finalità

La convenzione ha lo scopo di gestire in modo convenzionato la suddetta funzione.

Art. 4

Composizione, funzioni, attività e servizi conferiti all'Unione

Il CUG è costituito presso l'unione di Comuni secondo le seguenti modalità:

1) la nomina del CUG compete, con propria determinazione, al Responsabile Ufficio del Personale dell'Unione, secondo i seguenti criteri:

- per la parte sindacale, i componenti sono designati dalle OO.SS. più rappresentative, così come individuati dalla deliberazione dell'Aran, presenti presso l'Unione ed i Comuni aderenti;
- per i rappresentanti dell'Amministrazione, i componenti sono designati tra tutti i dipendenti (dell'Unione e dei Comuni aderenti) che manifesteranno la propria disponibilità alla nomina e che, sulla base dei curricula presentati, saranno ritenuti idonei a ricoprire l'incarico, risultando in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza con specifica attinenza alle materie di competenza del CUG, anche maturati in organismi analoghi nonché di adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
- il presidente è scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione;
- contestualmente alla nomina delle/dei componenti effettive/i sono nominati componenti supplenti, che parteciperanno ai lavori del Comitato nel caso in cui le/gli effettive/i siano impossibilitate/i a partecipare;

2) nello svolgimento delle attività previste dal programma di lavoro, i componenti del Comitato sono considerati in servizio a tutti gli effetti;

3) le funzioni di supporto al CUG sono svolte dall'Ufficio Personale dell'UCML;

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
FIVIZZANO, 21/07/2026
Vice Segretario
F.to Sara Tedeschi

4) il sito web istituzionale dell'UCML è integrato e aggiornato con le attività del CUG;

5) al fine di non creare sovrapposizioni con altre situazioni di relazione con le rappresentanze sindacali previste da norme e dai CCNL (informazione e contrattazione decentrata integrativa, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) le competenze del CUG, individuate con una ricognizione delle previsioni esistenti nelle normative e nei CCNL, sono le seguenti:

5.1 Compiti già previsti per i comitati pari opportunità dai CCNL dipendenti e dirigenti:

- svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità;
- individuare i fattori che ostacolano l'effettiva opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento;
- promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

5.2 Compiti già previsti per i comitati sul fenomeno del mobbing dai CCNL dipendenti e dirigenti

- raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing;
- individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e repressione delle situazioni di criticità;
- formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta;

5.3 Compiti già previsti per i comitati pari opportunità da altre normative:

- sottoscrizione della relazione annuale sulle iniziative attuate dall'Amministrazione in tema di pari opportunità tra uomini e donne (direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.5.2007);
- consultazione sul piano triennale delle azioni positive redatto dall'Amministrazione (art. 48 D.Lgs. 198/2006);

5.4 Compiti previsti dalle Linee Guida della Funzione pubblica adottate il 4 marzo 2011, e che stabiliscono che il CUG formula pareri su:

- Progetti di riorganizzazione dell'amministrazione.
- Piani di formazione del personale.
- Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione.
- Criteri di valutazione del personale.
- Contrattazione integrativa su temi di competenza.

6) il CUG è tenuto informato sulle principali iniziative in materia di benessere organizzativo ed è consultato in occasione della predisposizione dei piani di formazione del personale dell'Ente;

7) entro il 30 marzo di ogni anno il CUG redige una sintetica relazione sulla propria attività, da inviare al Segretario dell'Unione e alla Giunta;

Art. 5

Modalità di collaborazione tra il CUG e i Comuni

Per l'espressione dei pareri del CUG, i Comuni ed il Responsabile dell'Area interessata dell'Unione trasmettono al CUG dell'Unione gli atti per i quali è necessaria l'espressione del parere del CUG.

Il parere espresso dal CUG sulle materie di cui all'articolo 4 è obbligatorio e non vincolante.

Ove venga richiesta l'espressione di un parere preventivo all'adozione dell'atto, lo stesso dovrà pervenire con dovuto anticipo avendo il CUG 5 gg di tempo per il rilascio; in caso di silenzio del CUG nei 5 giorni previsti, varrà la regola prevista dall'articolo 6 della L. 241/1990: *“in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere”*.

L'ufficio comunale richiedente il parere collabora con il CUG dell'Unione.

Le riunioni del CUG e tra il CUG e l'ente interessato avvengono preferibilmente in modalità telematica.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 6

Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

La gestione delegata della funzione, per gli aspetti di carattere organizzativo, verrà svolta in conformità con il regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, eventualmente integrato, ove necessario, previo parere della Giunta.

Per quanto invece inerente l'organizzazione dell'Ufficio istruttorio incardinato nell'organigramma del Comune di appartenenza del dipendente, esso troverà regolamentazione coerente con i principi dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune stesso.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed è valida fino al 31/12/2026.

Art. 8

Disposizioni per l'esercizio associato della funzione

Le disposizioni previste dall'art.9 dello Statuto dell'Unione sono vincolanti per l'esercizio della funzione associata.

La disciplina regolamentare è adottata dall'Unione. Dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti dell'Unione, è disapplicata la normativa regolamentare dei Comuni.

L'esercizio associato della funzione si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati.

Art. 9

Dotazione di personale

Per l'esercizio della suddetta funzione l'Unione provvederà con proprio personale e/o con personale dei Comuni come previsto dall'art.9 commi 3,4,5,7 e dall'art 37 comma 5 dello Statuto:

“3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni dei Comuni e dell'organo esecutivo dell'Unione.

5. Le spese generali di funzionamento dell'Unione, per la parte non coperta da entrate comunque ritraibili dalle funzioni o dai servizi affidati o conferiti vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in modo paritetico sulla base del numero degli abitanti. La quota annua per abitante viene deliberata dalla Giunta all'unanimità, o con le modalità indicate nell'ultimo periodo del comma 7 del presente articolo.

Omissis.....

7. Per le funzioni non precedentemente svolte dalla Comunità Montana Lunigiana i criteri di riparto delle spese sono: popolazione e territorio.

La Giunta dell'Unione può individuare ulteriori criteri per le singole funzioni, deliberati all'unanimità.

art.37 comma 5:

5. L'organo esecutivo al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può accertare la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti.”

Ulteriori disposizioni potranno essere assunte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 10

Beni e strutture

Per l'esercizio della funzione associata, verranno utilizzate le sedi, le strutture e attrezzature messe a disposizione dall'Unione e dai Comuni.

Ulteriori disposizioni potranno essere assunte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 11

Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

Per il recesso dalla funzione si applicano le modalità previste dall'art.48 bis dello Statuto.

La presente convenzione comunque cessa se la funzione sarà svolta per previsione statutaria.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la Giunta dell'Unione procederà a maggioranza.

Art. 12

Rapporti economico finanziari

L'Unione istituisce nel proprio bilancio un apposito centro di costo denominato "*Gestione unificata del Comitato Unico di Garanzia (CUG)*".

Ciascun Comune partecipa alla spesa della funzione delegata con una quota annuale, il cui importo potrà essere definito con atto della Giunta dell'Unione, dopo il primo anno di attività al fine di commisurare i costi effettivi ed il reale volume di lavoro, secondo i criteri e le disposizioni dell'art. 9 dello Statuto dell'Unione, e in conformità alla legislazione vigente.

Nel medesimo atto viene altresì dettagliata la gestione delle spese/entrate correnti e spese/entrate in conto capitale, tra l'Unione e i singoli Comuni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Disposizioni finali e di rinvio

Il presente atto avrà effetto solo nei confronti degli Enti che lo approveranno nei rispettivi Consigli Comunali, e che successivamente lo sottoscriveranno.

Le disposizioni di cui all'art.4 restano valide salvo diversa normativa statale e/o regionale.

La disciplina transitoria e il disciplinare tecnico-operativo di coordinamento tra tutti i Comuni e l'Unione per l'esercizio associato della funzione di cui all'art. 9, saranno definiti con atto di Giunta dell'Unione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti in materia di gestione associata.

Art. 14

Esenzioni per bollo e registrazione

Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal Vice Segretario Generale dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. _____ pagine, che viene firmato dalle parti.

Fivizzano _____

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
FIVIZZANO, 21/07/2026
Vice Segretario
F.to Sara Tedeschi

PER IL COMUNE DI

PER L'UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fossdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

DELIBERA DELLA GIUNTA

N° 5 del 26/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CUG.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario , visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita.
- è stata pubblicata all'albo On-Line dell'UCML a partire dal 06/02/2023 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000
- è divenuta esecutiva in data 26/01/2023;

Vice Segretario
Sara Tedeschi
